Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 agosto 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1974, n. 344.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 1921. — Restituzione e rimborsi di imposta generale sull'entrata, ecc.	L. 60.000.000.000
Cap. 1922. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	» 140.000.000.000
	L. 200.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 6. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974, n. 345.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale Regina del Santo Rosario, in Arcore.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale Regina del Santo Rosario, in Arcore (Milano). Viene, altresì, riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 8 marzo 1973, relativo all'attribuzione alla predetta parrocchia di un appezzamento di terreno stralciato dalla chiesa parrocchiale di S. Eustorgio nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 96. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1974.

Sostituzione del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Vittorio Mirto, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Basilicata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente viceprefetto ispettore Giusso Del Galdo dott. Francesco d'Assisi è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dott. Mirto Vittorio, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 325

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Sostituzione di due membri e del segretario del comitato interministeriale per lo zucchero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE FINANZE E PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1009/67/CEE del 18 dicembre 1967 e i successivi regolamenti (CEE) relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed, in particolare, gli articoli dal 22 al 34 del citato regolamento n. 1009/67;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1971, che istituisce il comitato interministeriale per lo zucchero avente il compito di procedere ad uno studio sistematico dei problemi derivanti dalla suddetta regolamentazione comune di mercato nel settore dello zucchero e di formulare le relative proposte di soluzione;

Attesa la necessità di sostituire alcuni membri ed il segretario di detto comitato non più appartenenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del comitato interministeriale per lo zucchero il dott. Vincenzo di Chio, dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Bernardo Dato e il dott. Sergio Incoronato in sostituzione del dott. Carlo Cobre.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate al dott. Ludovico Fiano in sostituzione del dott. Ovidio Conte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Ripartizione, per l'anno finanziario 1973, del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativamente alla disponibilità di lire 74 miliardi prevista dalla legge n. 512 del 1973.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per la attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512, concernente « Norme per il finanziamento dell'attività agricola » con il quale viene demandato al C.I.P.E. medesimo la ripartizione tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano degli incrementi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previsti in 74 miliardi di lire nell'esercizio 1973;

Visto il terzo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Viste le proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione, per l'esercizio finanziario 1973, degli incrementi del fondo di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512, citata;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visti i pareri espressi dalla predetta commissione interregionale nelle sedute del 25 febbraio e del 25 gennaio 1974;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 29 marzo 1974 ha deliberato di ripartire la somma di lire 74 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della commisurazione della somma assegnata alla superficie agraria di ciascuna regione, alla superficie media aziendale, al reddito medio per addetto agricolo ed alla consistenza del rispettivo patrimonio zootecnico, nonché quello dell'appartenenza delle regioni alla circoscrizione dell'Italia centro-settentrionale o a quella dell'Italia meridionale ed insulare, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 74 miliardi: Piemonte lire 5.440 milioni, Valle d'Aosta lire 288 milioni, Liguria lire 1.172 milioni, Lombardia lire 3.852 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 1.368 milioni, Veneto lire 4.525 milioni, Emilia-Romagna lire 3.903 milioni, Marche lire 2.704 milioni, Toscana lire 3.128 milioni, Umbria lire 1.708 milioni, Trento lire 712 milioni, Bolzano lire 800 milioni, Lazio lire 4.740 milioni, Campania lire 6.512 milioni, Abruzzi lire 2.882 milioni, Molise lire 1.805 milioni, Puglia lire 7.465 milioni, Basilicata lire 2.882 milioni, Calabria lire 6.726 milioni, Sicilia lire 8.048 milioni, Sardegna lire 3.340 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 74 miliardi portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1973;

Considerato che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1973, n. 184753, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1974, registro n. 3, foglio n. 125, è stata apportata la variazione in aumento di lire 74 miliardi al cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, così come previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 512;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 74 miliardi portata in aumento

al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1973, è determinato come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte	5.440.000.000
Valle d'Aosta	288.000.000
Liguria	1.172.000.000
Lombardia	3.852.000.000
Friuli-Venezia Giulia	1.368.000.000
Veneto	4.525.000.000
Emilia-Romagna	3.903.000.000
Marche	2.704.000.000
Toscana	3.128.000.000
Umbria	1.708.000.000
Trento	712.000.000
Bolzano	800.000.000
Lazio	4.740.000.000
Campania	6.512.000.000
Abruzzi	2.882.000.000
Molise	1.805.000.000
Puglia	7.465.000.000
Basilicata	2.882.000.000
Calabria	6.726.000.000
Sicilia	8.048.000.000
Sardegna	3.340.000.000
Totale	74.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire settantaquattromiliardi, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 5011/residui dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1974
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 16

(6275)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1974.

Determinazione della data di erogazione degli assegni a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e degli invalidi civili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, che detta le modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili;

Tenuto conto che l'art. 5 della legge predetta, nel fissare il pagamento al giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno, consente che tale data venga modificata;

Considerato che nel giorno predetto gli uffici postali sono impegnati in altri pagamenti;

Decreta:

La data di pagamento degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili viene fissata per il giorno 28 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1974.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze di uso agrario all'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Cagliari, Nuoro e Sassari in sostituzione dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante. Revoca dell'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sugli alimenti per il bestiame all'istituto sperimentale per la zootecnia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione del predetto regio decreto-legge, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1968, relativo al riordino delle designazioni degli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità, al fine di realizzare una migliore funzionalità del servizio, di trasferire l'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e sulle sostanze di uso agrario dall'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma all'Istituto nazionale della nutrizione e di affidare a quest'ultimo anche l'incarico di effettuare analisi su campioni prelevati fuori della circoscrizione di propria competenza, in base a disposizioni impartite dagli organi centrali del servizio;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di revocare l'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sugli alimenti per il bestiame all'istituto sperimentale per la zootecnia, atteso che tale vigilanza è già assicurata dagli istituti di cui al citato decreto ministeriale 2 febbraio 1968, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della nutrizione, con sede a Roma, è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Cagliari, Nuoro e Sassari, in sostituzione dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, nonchè di effettuare analisi

su campioni di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari prelevati fuori della circoscrizione di propria competenza, in base a disposizioni impartite dagli organi centrali del servizio.

Il predetto Istituto nazionale della nutrizione si avvarrà della collaborazione dell'istituto tecnico agrario di Cagliari, nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari. e dell'osservatorio per le malattie delle piante di Roma, per le sementi e le analisi botaniche, nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Art. 2.

L'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui mangimi destinati all'alimentazione del bestiame, affidato all'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma con decreto ministeriale 2 febbraio 1968, di cui alle premesse, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1974
Registro n 16 *Agricoltura, foglio n.* 52

(6791)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Riconoscimento delle sezioni della Lega navale italiana di Anzio, Cagliari, Roma, Venezia e Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti ed associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Viste le domande presentate dalle sezioni della Lega navale italiana di: Anzio, riviera Zanardelli n. 22; Cagliari, viale Colombo n. 135; Roma, via XXIV Maggio n. 11; Venezia, isola S. Elena; Savona, porticciolo Miramare, con le quali hanno chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visti i pareri numeri 2, 3, 4, 5 e 6 espressi in data 28 febbraio 1974 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1974 con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni della Lega navale italiana di:
Anzio, riviera Zanardelli, n. 22;
Cagliari, viale Colombo, n. 135;
Roma, via XXIV Maggio, n. 11;
Venezia, isola S. Elena;
Savona, porticciolo Miramare,
sono riconosciute ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 60.

Art. 2.

Le sezioni suddette sono autorizzate a gestire nelle proprie sedi scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, le sezioni della Lega navale italiana sopraindicate devono trasmettere, ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati. Devono inoltre osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Le sezioni della Lega navale italiana sopracitate sono autorizzate, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana approvati con il decreto ministeriale 1° marzo 1974 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

(6427)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale — in sostituzione del dott. Gabriele Stirati, direttore superiore, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto — ha designato il direttore superiore dott. Marcello Guida;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Marcello Guida, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Gabriele Stirati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6430)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

Visto, in particolare, l'art. 41 della suddetta legge n. 800 che ha disposto l'istituzione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una sezione autonoma per il credito teatrale;

Visto l'art. 8 del vigente statuto della sezione relativo alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il successivo art. 19 dello statuto medesimo relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti i suddetti organi;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci della sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro sono composti come segue:

Consiglio di amministrazione:

Pasqua dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Visocchi dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Biase dott. Franz, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Spagnuolo dott. Modestino, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ghergo dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Parrillo prof. Francesco, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Bruno dott. Franco, Scarpellini dott. Lorenzo, Mete avv. Alessandro, Matteucci rag. Sergio, quali esperti scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Collegio dei sindaci:

Bittarelli dott. Gianfranco, in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, Saura dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo e Angiolillo dott. Alberto, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro, membri effettivi.

d'Autilia dott. Rigoberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro, Vanoni dott.ssa Lucia n. Scianni, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo e Trifirò dott. Felice, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro, membri supplenti.

I predetti durano in carica tre esercizi in conformità alle norme statutarie.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(6431)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Nomina del segretario generale dell'« Ente autonomo fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 494, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente denominato « Ente autonomo fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione n. 44 in data 10 aprile 1974, con la quale la giunta esecutiva dell'ente predetto ha proposto il dott. Luciano Chicchi per la nomina a segretario generale, a decorrere dal 1° giugno 1974;

Visto l'art. 11 dello statuto dell'ente suindicato;

Decreta:

Il dott. Luciano Chicchi è nominato segretario generale dell'ente denominato « Ente autonomo fiera di Rimini », con sede in Rimini, a decorrere dal 1° giugno 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 38/1974. Modifiche al provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974 riguardante la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974;

Considerate le discussioni svoltesi in Parlamento per le modifiche del citato provvedimento n. 34/1974 del C.I.P.;

Visti gli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947) derivante dalla necessità di dare alle modifiche introdotte dal presente provvedimento la stessa decorrenza prevista dal provvedimento C.I.P. n. 34/1974;

Delibera:

A parziale modifica del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, con la medesima decorrenza e con gli stessi criteri di applicazione previsti dal citato provvedimento, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica:

1) *Forza motrice, usi industriali, commerciali e agricoli diversi dalla illuminazione.*

La tariffa a consumo libero di cui al capitolo IV punto 1) comma *c*) del provvedimento n. 34/1974 è applicabile alle forniture con potenza impegnata fino a 10 kW.

2) *Sovrapprezzo termico.*

A) Le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al capitolo VI del provvedimento n. 34/1974 sono sostituite dalle seguenti:

L. 4,80 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 4,40 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 Volt;

L. 4,20 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 Volt.

B) Fermo restando quanto stabilito al capitolo VI secondo capoverso, lettere *a*), *b*) e *c*) del provvedimento n. 34/1974, sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo termico:

le forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata fino a 2 kW;

le forniture per usi di illuminazione pubblica;

le forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica;

le forniture per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 1 kW;

le forniture per usi agricoli e quelle per usi di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario regolate dalle tariffe di cui al capitolo IV del provvedimento n. 34/1974;

le forniture per usi industriali e commerciali con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo IV del citato provvedimento n. 34/1974, effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

C) Alle forniture con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo IV del provvedimento numero 34/1974, che non rientrano nelle esenzioni di cui al precedente punto *B*), le aliquote del sovrapprezzo termico si applicano con la riduzione del 50 per cento.

Roma, addì 13 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(6907)

**Provvedimento n. 39/1974
Composizione del prezzo dello zucchero**

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 27/1974 e n. 28/1974 del 28 giugno 1974;

Considerata la opportunità di indicare la composizione del prezzo dello zucchero di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 28/1974;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Il prezzo massimo di L. 355 a kg. dello zucchero raffinato semolato in sacco carta da 50 kg., tara merce, è così composto:

prezzo massimo franco fabbrica, compreso imposta di fabbricazione, sovrapprezzo per la Cassa conguaglio zucchero ed I.V.A. . . .	L.	323,30 a kg.
prezzo massimo a destino franco deposito grossista in tutto il territorio nazionale compreso imposta di fabbricazione, sovrapprezzo per la Cassa conguaglio zucchero ed I.V.A. . .	»	329,30 »
compenso massimo per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio compresa I.V.A. . .	»	25,70 »

2) Il prezzo massimo di L. 375 a kg. dello zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 kg., da ½ kg. e da 2 kg., tara per merce, è così composto:

prezzo massimo franco fabbrica compreso imposta di fabbricazione, sovrapprezzo per la Cassa conguaglio zucchero ed I.V.A. . . .	L.	342,30 a kg.
prezzo massimo a destino franco deposito grossista in tutto il territorio nazionale, compreso imposta di fabbricazione, sovrapprezzo per la Cassa conguaglio ed I.V.A.	»	348,30 »
compenso massimo per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio compresa I.V.A. . .	»	26,70 »

3) E' confermato che per i centri sprovvisti di deposito del grossista è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg. che si aggiungono ai margini di distribuzione sopra indicati.

Roma, addì 13 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(6908)

Provvedimento n. 40/1974. Prezzo degli oli combustibili.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 8/1974 del 20 febbraio 1974 e n. 24/1974 del 28 giugno 1974;

Considerata l'opportunità di allineare i prezzi degli oli combustibili a quelli vigenti sui mercati dei principali Paesi europei;

Considerata l'opportunità di differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie dell'aumento dei prezzi determinino ulteriori turbative nel mercato nazionale degli oli combustibili;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del 17 agosto 1974, i prezzi massimi di vendita degli oli combustibili sono fissati come segue:

A) OLI COMBUSTIBILI FLUIDISSIMI, FLUIDI E SEMIFLUIDI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA:

Prezzi di vendita — I.V.A. esclusa — alle condizioni di merce nuda:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	inf. a 3°E fluidissimo	sup a 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
1) Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore	7360	5810	5590
2) Prezzo per vendite di merce sfusa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta	6910	5360	5140
3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore	—	5010	4790

I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

B) OLI COMBUSTIBILI FLUIDI, SEMIFLUIDI E DENSI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DI FORNI E CALDAIE:

a) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale*:

Prezzi franco costa — I.V.A. esclusa — per merce nuda posta su mezzo del compratore:

	Olio combustibile viscosità a 50°C			
	sup a 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso	con conten. di zolfo inf. all'1% denso Btz
	L./q.le	L./q.le	L./q.le	L./q.le
1) Prezzi di vendita:				
per merce daziata	5060	4925	4250	4850
per merce SIF-SIVA	5010	4790	4170	4845
2) Prezzi di vendita a grossisti di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore:				
inferiori a 10.000 tonn.	5010	4875	4200	4800
superiori a 10.000 tonn.	4985	4875	4200	4795

I prezzi degli oli combustibili sopra indicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffina, cere di petrolio o scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° settembre-30 aprile è consentita una maggiorazione sul prezzo dell'olio combustibile fluido di L. 40 al q.le quale conguaglio trasporto terrestre.

Le aziende petrolifere fornitrici devono riconoscere ai grossisti nel periodo 1° settembre-30 aprile sui prezzi di acquisto dell'olio combustibile fluido uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo determinate in base alle tariffe chilometriche di cui alla circolare 1295 del 19 marzo 1973 e quelle relative alla base abituale di approvvigionamento.

Le modalità di calcolo e di riconoscimento della differenza in questione saranno concordate fra le categorie interessate. In caso di mancato accordo esse saranno, su richiesta delle parti, determinate dal C.P.P. competente e in seconda istanza dal C.I.P.

b) *Prezzi locali al consumo*:

I prezzi locali al consumo degli oli combustibili verranno determinati dai comitati provinciali prezzi, sulla base delle modalità e delle incidenze già stabilite con il provvedimento 8/1974 del 20 febbraio 1974.

C) OLI COMBUSTIBILI DESTINATI:

Prezzi di vendita — I.V.A. esclusa — alle condizioni di merce nuda posta su mezzo di trasporto del compratore:

a) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	sup. a 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero	5010	4790	4170
Prezzo franco raffineria interna	5055	4835	4215
Prezzo franco deposito interno	5305	5085	4465

b) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	sup. a 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	5060	4870	4250
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	5105	4915	4295
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	5355	5165	4545

c) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

d) a motori per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

	Olio combustibile viscosità a 50°C			
	sup. a 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso	con conten. di zolfo inf. all'1% denso Btz
	L./q.le	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	5060	4870	4250	4850
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	5105	4915	4295	4895
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	5355	5165	4545	5145

e) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

f) all'industria della calciocianamide:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	sup. a 3°E fino a 5°E fluido	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	5010	4790	4170
Prezzo franco raffineria interna	5055	4835	4215
Prezzo franco deposito interno	5305	5085	4465

g) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	sup a 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata) .	5060	4870	4250
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata) .	5105	4915	4295
Prezzo franco deposito interno (merce daziata) . .	5355	5165	4545

h) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

i) alla produzione di bitumi solidi naturali:

	Olio combustibile viscosità a 50°C		
	sup a 3°E fino a 5°E fluido	sup a 5°E fino a 7°E semifluido	sup. a 7°E denso
	L./q.le	L./q.le	L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	5010	4790	4170
Prezzo franco raffineria interna .	5055	4835	4215
Prezzo franco deposito interno . .	5305	5085	4465

D) PRODOTTI ASSIMILABILI AGLI OLI COMBUSTIBILI.

Prezzi franco costa, al netto di IF e di I.V.A.:

1) Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7 E) L./q.le 4170

2) Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5 E fino a 7°E) . L./q.le 4790

3) Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 7 E) . L.q.le 5010

4) Prodotti assimilabili a O C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3 E) L./q.le 6560

Nei casi in cui i prodotti assimilabili agli oli combustibili vengano indicati con diversa denominazione, i prezzi saranno determinati facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

E) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Per quanto riguarda le condizioni di vendita all'ingrosso e le disposizioni generali e finali rimangono invariate le norme stabilite con il provvedimento n. 8/1974 del 20 febbraio 1974.

I comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 10 settembre c.a. alla regolazione dei prezzi locali di vendita che avranno decorrenza dal 17 agosto 1974 attenendosi anche alle norme esecutive già diramate con circolari del C.I.P.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(6909)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 27 aprile 1974 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 in data 6 maggio 1974 sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1974.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il direttore generale reggente ad interim: FALCHI

(6538)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 10 maggio 1974 il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Colonna Angelo, vigile urbano, il 2 marzo 1971 in Noli (Savona). — Venuto a conoscenza di una rapina perpetrata in un'oreficeria da due individui, uno dei quali armato di pistola, non esitava a porsi all'inseguimento dei malviventi, riuscendo a farli arrestare ed a recuperare la refurtiva.

Tiso Mario, il 13 marzo 1971 in Venezia. — Senza alcuna esitazione si tuffava, completamente vestito, nelle gelide acque di un canale, in aiuto di un motociclista, ivi precipitato. Raggiunto il pericolante e trattolo, dopo notevoli sforzi, a riva, veniva a trovarsi in difficoltà e doveva, a sua volta, essere soccorso.

Maestri Emilio, vigile del fuoco ausiliario, il 20 maggio 1971 in Pavia. — Durante le operazioni di spegnimento di un violento incendio, si portava coraggiosamente, per meglio assolvere ai suoi compiti, all'interno di un capannone in fiamme, rimanendo ustionato e ferito nell'improvviso crollo del soffitto.

Bianchi Maurizio e Marcelli Umberto, il 19 giugno 1971 in Maccarese (Roma). — Incurante del pericolo si lanciava, unitamente ad altro generoso, nel mare fortemente agitato, riuscendo a salvare un bagnante in procinto di annegare.

Colucci Silvino, appuntato di pubblica sicurezza e Masciullo Donato, guardia di pubblica sicurezza, il 19 luglio 1971 in Castelvolturno, località Lago Patria (Caserta). — Addetto al servizio di sicurezza a mare, accorreva generosamente, insieme ad altro animoso, in soccorso di una donna che correva pericolo di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarla in salvo alla riva.

Massaccesi Enzo, il 22 agosto 1971 in Sabaudia, località Bufalara (Latina). — Non esitava a tuffarsi nelle agitate acque del mare per soccorrere un uomo in procinto di annegare. Travolto dalle onde, veniva ben presto a trovarsi in difficoltà e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

Ottaviani Cesare, il 22 agosto 1971 in Sabaudia, località Bufalara (Latina). — Generosamente si tuffava nelle agitate acque del mare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo due persone in procinto di annegare.

Mastrogregorio Costanzo, appuntato dei carabinieri e Pette Carmine, carabiniere, il 9 dicembre 1971 in Bagnoregio (Viterbo). — Per essersi prodigato con pronta decisione, unitamente ad altro animoso, nel circoscrivere le fiamme nella biblioteca di una scuola, in quel momento frequentata da numerose persone, e per avere coraggiosamente portato all'esterno la bombola incandescente causa dell'incendio.

Saturno Aniello, appuntato di pubblica sicurezza e D'Amato Nicolò, guardia di pubblica sicurezza, il 9 gennaio 1972 in Mantova. — Introdottosi, unitamente ad altro animoso, in un appartamento saturo di gas, si adoprava, con pronta determinazione, nel prestare soccorso a tre persone già prive di sensi, praticando loro, fino a completa rianimazione, la respirazione artificiale.

Inchiostro Valerio, il 22 marzo 1972 in Venezia. — Destato di notte dalle grida di aiuto di una donna caduta in un canale, si precipitava in soccorso della malcapitata, riuscendo, con una barca, a trarla in salvo.

De Santis Antonio, aviere, il 4 agosto 1972 in Foce Verde (Latina). — Si tuffava prontamente nelle agitate acque del mare, riuscendo a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare.

Deiana Giuseppe, vice brigadiere dei carabinieri, il 3 ottobre 1972 in Nichelino (Torino). — Non esitava ad aggrapparsi allo sportello dell'autovettura di un pericoloso pregiudicato e, penetrato all'interno, riusciva a fermarne la corsa e ad arrestare, dopo violenta colluttazione, il malvivente.

Mulas Antonio, appuntato dei carabinieri, Saba Enrico, brigadiere dei carabinieri e Sanna Cesare Augusto, carabiniere, il 19 ottobre 1972 in Sanluri (Cagliari). — Penetrato, unitamente ad altri militari, in un appartamento in fiamme, riusciva ad afferrare e portare all'esterno una bombola di gas già surriscaldata, evitando così ulteriori gravi conseguenze. Si prodigava, quindi, attivamente nell'opera di spegnimento dell'incendio.

De Masi Giovanni, il 1° dicembre 1972 in Vibo Valentia (Catanzaro). — Nonostante un cavo conduttore di energia ad alta tensione ondeggiasse nelle immediate vicinanze, non esitava a praticare ad un uomo, tramortito da una violenta scarica elettrica, la respirazione artificiale fino a completa rianimazione.

Poppi Secondo, carabiniere, il 2 febbraio 1973 in S. Ferdinando di Puglia (Foggia). — Ingaggiava da solo un conflitto a fuoco con cinque malviventi armati, che stavano per compiere una rapina in un istituto di credito, riuscendo a sventare l'impresa criminosa.

(5547)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.265.282 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3181/M)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.904.545 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3149/M)

Autorizzazione al comune di Bomarzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Bomarzo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.572.171 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3150/M)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.500.697 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3151/M)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.832.221 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3152/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.600 400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3153/M)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.583.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3154/M)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.100.325 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3155/M)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.240.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3156/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.608.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3157/M)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.829.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3158/M)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.933.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3159/M)

Autorizzazione al comune di Carrara Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Carrara Santo Stefano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.623.607 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3160/M)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.762.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3161/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo Bel Sito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di San Paolo Bel Sito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.164.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3162/M)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.797.335 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6163/M)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.100.979 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3164/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.878.288 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3165/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.014.797 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3166/M)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.976.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3167/M)

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.713.651 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3168/M)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.434.950 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3169/M)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.220.013 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3170/M)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.350.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3171/M)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.050.515 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3172/M)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974 il comune di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.835.285 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3173/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.730.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3174/M)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Ronciglione (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.868.340 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3175/M)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.690.949 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3176/M)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.503.829 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3177/M)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.376.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945; numero 51.

(3178/M)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Lubriano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.585.782 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3179/M)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974 il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.239.332 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3180/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in comune di Bussana

Con decreto 1° marzo 1974, n. 305, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto ex alveo del torrente Armea in comune censuario di Bussana (Imperia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 a confine con i mappali 576, 577, 579, 580, 581 e 582 della superficie di mq 1284, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 aprile 1972 in scala 1:500 e 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6773)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto tombato dell'ex scolo Piovega in comune di Abano Terme

Con decreto 14 maggio 1974, n. 251, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto tombato dell'ex scolo Piovega in comune di Abano Terme (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 mappale 987 della superficie di mq 306 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 marzo 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6774)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto incremento ippico di Reggio Emilia ad acquistare un terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1974, emanato su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 214, l'Istituto incremento ippico di Reggio Emilia è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 69.000.000, per la costruzione della nuova sede dell'Istituto, un appezzamento di terreno, con soprastante fabbricato rurale e stalla, della superficie complessiva di ha 21.16.73, distinto nel catasto terreni del comune di Reggio Emilia con i mappali: 11570, 11574, 11581, 11565, 11569, 11572, 11572, 11573, 11576, 11578, 11579, 11575, 13072, nel catasto terreni del comune di Albinea con il mappale 4552 e nel nuovo catasto edilizio urbano di Reggio Emilia con il mappale 13236.

(6771)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del titolare dell'ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 153, il dott. Francesco Sposato, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è stato preposto alla direzione dell'ufficio liquidazioni istituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

(6849)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 9 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	652,25	652,25	652 —	652,25	652,50	652,20	652,10	652,25	652,25	652,25
Dollaro canadese .	668,10	668,10	668 —	668,10	668,20	668,10	667,85	668,10	668,10	668,10
Franco svizzero .	220,85	220,85	219,80	220,85	218,50	220,80	220,85	220,85	220,85	220,85
Corona danese .	109,11	109,11	109,25	109,11	108,80	109,10	109,15	109,11	109,11	109,11
Corona norvegese .	120,05	120,05	120 —	120,05	119,80	120,05	120,15	120,05	120,05	120,05
Corona svedese .	148,98	148,98	149,10	148,98	148,05	148,95	149,05	148,98	148,98	148,98
Fiorino olandese .	246,30	246,30	246,50	246,30	245,25	246,30	246,25	246,30	246,30	246,30
Franco belga .	17,0640	17,0640	17,07	17,0640	17 —	17,05	17,12	17,0640	17,06	17,06
Franco francese .	137,52	137,52	137,70	137,52	137,15	137,50	137,80	137,52	137,52	137,52
Lira sterlina	1548,15	1548,15	1546 —	1548,15	1543,55	1548,10	1548 —	1548,15	1548,15	1548,15
Marco germanico .	252,37	252,37	252,55	252,37	251,05	252,35	251,75	252,37	252,37	252,37
Scellino austriaco .	35,57	35,57	35,57	35,57	35,45	35,58	35,55	35,57	35,57	35,57
Escudo portoghese .	25,9425	25,9425	25,94	25,9425	25,80	25,95	26 —	25,9425	25,94	25,94
Peseta spagnola . .	11,445	11,445	11,43	11,445	11,45	11,45	11,4550	11,445	11,44	11,44
Yen giapponese . .	2,156	2,156	2,16	2,156	2,14	2,15	2,1525	2,156	2,15	2,15

Media dei titoli del 9 agosto 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	88,225
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione) .	82 —
» 5 % (Ricostruzione) . .	84,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,80
» 5 % (Città di Trieste) .	83,80
» 5 % (Beni esteri)	83,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,05
» 5,50 % » » 1968-83	83,45
» 5,50 % » » 1969-84	88,35
» 6 % » » 1970-85	89,85
» 6 % » » 1971-86	89,625
» 6 % » » 1972-87	88,75

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,325
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . .	99,45
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,30
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	88,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	87,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1974

Valuta	
Dollaro USA .	652,175
Dollaro canadese	667,975
Franco svizzero	220,85
Corona danese .	109,13
Corona norvegese .	120,10
Corona svedese .	149,015
Fiorino olandese .	246,275
Franco belga .	17,092
Franco francese	137,66
Lira sterlina .	1548,075
Marco germanico .	252,06
Scellino austriaco	35,56
Escudo portoghese	25,971
Peseta spagnola	11,45
Yen giapponese	2,154

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castagneto Carducci

Con deliberazione della giunta regionale 12 giugno 1974, n. 5675, è stato approvato il piano regolatore generale (integrazioni alla delibera 20 febbraio 1974, n. 1618, della giunta regionale) del comune di Castagneto Carducci (Livorno) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6544)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lamporecchio

Con deliberazione della giunta regionale 29 maggio 1974, n. 5452, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lamporecchio (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6545)

Approvazione del piano di zona del comune di Tavernelle Val di Pesa

Con deliberazione della giunta regionale 29 maggio 1974, n. 5450, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6546)

Approvazione del piano di zona del comune di Castagneto Carducci

Con deliberazione della giunta regionale 29 maggio 1974, n. 5454, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare (zona Donoratico e zona capoluogo) del comune di Castagneto Carducci (Livorno) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6548)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica e in scienze biologiche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 180, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica o in scienze biologiche;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica o in scienze biologiche, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1973, e così composta:

Presidente:

Schinaia dott. Mario Egidio, consigliere di Stato.

Membri:

Bella prof. Francesco, incaricato di esperimentazioni di fisica II presso l'Università di Roma;

Mammarella prof. Luigino, libero docente di igiene presso l'Università di Roma;

Bencini dott. Piero, direttore generale tecnico;

Sivori dott. Mario, direttore superiore.

Segretario:

Simoni dott.ssa Silvana, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1974
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 194

(6502)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232, che approva il riordinamento dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1973, registro n. 58, foglio n. 185, col quale è stato indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1973, registro n. 58, foglio n. 185, è costituita come appresso:

Presidente:

cap. di vasc. Serra Ezio, vice direttore dell'Istituto idrografico.

Membri:

Mazzon prof. Corrado, titolare della cattedra di astronomia e geodesia dell'Istituto idrografico;

Giorgi prof. Maurizio, titolare della cattedra di geofisica e meteorologia dell'Istituto idrografico;

Cunietti prof. Mariano, ordinario di teoria e pratica delle misure presso l'Istituto di topografia del Politecnico di Milano;

Trombetti prof. Carlo, ordinario di topografia presso lo Istituto di geodesia, topografia e fotogrammetria di Pisa.

Segretario:

Monaco dott. Luigi, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della predetta commissione spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 85 *Difesa, foglio n.* 238

(6501)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 30 aprile 1973, n. 135/Sanità con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1970;

Atteso che la dott.ssa Magda Fossati, presidente della commissione in parola, ha verbalmente comunicato di essere impossibilitata a presiedere i lavori concorsuali;

Ritenuto pertanto la necessità di demandare le funzioni di presidente ad altro funzionario in servizio presso l'amministrazione regionale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega 15 gennaio 1973, n 19;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Magda Fossati è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale presidente, il dott. Bernardino Lo Prejato, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281.

Milano, addì 4 giugno 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6528)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 luglio 1973, n. 2206.4.III, col quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1972;

Visto il decreto 8 aprile 1974, n. 3181.4.III, col quale è stata nominata la commissione d'esami;

Visto il decreto 11 maggio 1974, n. 1792.4.III, col quale sono stati ammessi i concorrenti;

Visti gli atti rimessi dalla commissione d'esame;

Vista la graduatoria formulata dalla stessa commissione;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in premessa citato:

1. Schiesaro Nemes	punti	61,950	su 120
2. Sergi Ugo	»	58,978	»
3. Puccetti Cesare	»	53,966	»
4. Tarcisio Rinaldo	»	50,275	»
5. Costan Biedo Franco	»	48,862	»
6. Zanini Gino	»	48,345	»
7. Bagnariol Giuseppe	»	47,930	»
8. Boscarino Giovanni	»	47,917	»
9. Valmachino Vittore Guido	»	47,587	»
10. Lo Stimolo Salvatore	»	45,370	»
11. La Pira Salvatore	»	45 —	»
12. Gnudi Enrico	»	44,523	»
13. Bentivegna Salvatore	»	42,541	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali di Belluno, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Belluno, addì 20 luglio 1974

Il medico provinciale: GAMBA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data, n. 2509.4.Sez.III, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1972;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Viste le domande dei partecipanti al concorso risultati idonei e le preferenze espresse dagli stessi;

Decreta:

I candidati risultati idonei nel concorso suindicato sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ognuno indicate:

Schiesaro Nemes: Pieve di Cadore;
Sergi Ugo: Agordo;
Puccetti Cesare: Castellavazzo-Ospitale;
Rinaldo Tarcisio: Gosaldo;
Costan Biedo Franco: Lozzo di Cadore;
Zanini Gino: Selva di Cadore-Colle S. Lucia;
Bagnariol Giuseppe: Livinallongo;
Valmachino Vittore Guido: Zoldo Alto;
Lo Stimolo Salvatore: S. Nicolò di Comelico-Danta di Cadore;
La Pira Salvatore: Cibiana di Cadore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Belluno, addì 20 luglio 1974

Il medico provinciale: GAMBA

(6418)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742140)